



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO IV - REVISORI CONTABILI -
VIA TRONTO 2 - 00198 ROMA Tel. 06/852711 Fax 06/8419441

COMMISSIONE CENTRALE PER I REVISORI CONTABILI
(istituita con D.M. 3 luglio 2002 in attuazione degli artt. 1/3 del D.P.R. 6 marzo 1998 n.99)

Verbale n. 036

Seduta di giovedì 29 maggio 2003

L' anno DUEMILATRE, il giorno giovedì 29 del mese di maggio, alle ore 9, presso la sede del Ministero della Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile, Ufficio IV 'Revisori Contabili' - sita in via Tronto 2, si é riunita la Commissione centrale per i revisori contabili, con l'intervento dei signori:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1) AMATUCCI Dr. Elio | Procuratore Generale On. della Corte di Cassazione
PRESIDENTE |
| 2) IULIANO Domenico | Vice Presidente |
| 3) VENTURA Dr. Alessio | Componente Effettivo |
| 4) MORRONE Dr. Raffaele | Componente Effettivo |
| 5) MAESTRINI Avv. Antonio Francesco | Componente Effettivo |
| 6) DE SANTIS Dr. Massimo | Componente Effettivo |
| 7) PEZZI Dr. Luigi | Componente Effettivo |
| 8) ACELLA Dr. Alessandro | Componente Supplente |
| 9) MAMMOLA Avv. Maurizio | Componente Supplente |

Assiste il segretario CORCIULO Maria Antonietta, cancelliere CI.

1

OMISSIS

A questo punto la Commissione prende in esame l'esposto n. 110 (Guardia di Finanza contro) già discusso nella seduta n. 31 del 10 aprile 2003 in cui, sentiti i convenuti, la decisione era stata rinviata.

In merito all'esposto di cui sopra la Commissione, in linea generale, ritiene che dia luogo a perplessità l'applicazione dell'art. 39 lett. c) del d. lgs. n. 99 del 1998 nel caso che l'attività sindacale sia svolta da una persona e un rapporto continuativo o rilevante con l'ente controllato sia svolto esclusivamente da un'altra persona dello stesso studio associato. Ciò non toglie, però, che per particolari circostanze dall'anzidetta situazione possa, comunque, desumersi che nel caso concreto sia compromessa gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo legale dei conti (art. 39 lett. h). Nella specie tale situazione sussisterebbe. Invero, se a svolgere in modo continuativo (almeno dal 1998) e rilevante (compensi per complessive decine di milioni) funzioni di consulenza e collaborazione con la società è stato ed è un professionista diverso da quelli che hanno funzioni sindacali nella predetta società, è da considerare che il collegio sindacale della stessa, a quanto risulta, è costituito per tutti i membri effettivi e per almeno uno dei due supplenti da componenti o collaboratori dello studio associato, con avvicendamenti sempre nell'ambito dello stesso studio che provvede anche alla fatturazione dell'attività di consulenza e collaborazione.

E' stata, inoltre, dichiarato in sede di comparizione che l'esposta situazione è tuttora in atto.

Orbene, questa totale e permanente commistione di funzioni sindacali e funzioni di consulenza e collaborazione nell'ambito dello stesso studio associato, in cui è per di più presumibile la ripartizione dei proventi delle attività fatturate dallo studio stesso (a parte i compensi sindacali), appare alla Commissione tale da poter pregiudicare gravemente l'indipendenza dei sindaci e sarebbe, quindi, orientata a proporre una sanzione almeno nei confronti del e dello

La Commissione non può, però, ignorare che una nota ministeriale del 9 ottobre 1998 sembra legittimare, sulla base, sia pure in parte, di un'inesatta definizione dello studio associato, un concorso di attività del tipo esposto nell'ambito degli studi stessi e che, non può, quindi, non riconoscere almeno fino a questo momento, un un errore scusabile degli incolpati che ne suggerisce il proscioglimento.

Sembrando, tuttavia, necessario che si ponga termine a situazioni del genere, la Commissione rappresenta alla Direzione Generale l'opportunità di emettere una nuova nota che eviti equivoci da parte degli interessati, nonché, nell'esercizio del potere di vigilanza, di invitare gli incolpati a porre termine all'attuale situazione, inviando anche comunicazione del nuovo indirizzo agli Ordini Professionali e, in particolare, al Consiglio dell'Ordine dei commercialisti di ove sono frequenti casi simili a quello qui esaminato.

Si propone, in conclusione, a maggioranza, l'archiviazione del procedimento che sarebbe comunque dovuta nei confronti del perché semplice collaboratore dello

studio associato e dell' perché divenuto sindaco solo in un periodo successivo a quello di cui alle acquisite fatture per il rapporto di consulenza e di collaborazione.

Il presente verbale si chiude alle ore 12,30 e viene sottoscritto come segue:

Il Segretario


Il Presidente
